



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

**SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI**

**Proposta nr. 17 del 25/01/2016 -
Determinazione nr. 125 del 25/01/2016**

OGGETTO: Reg.to CE 1013/2006. Consenso alla spedizione di rifiuti in Austria. Società RECYCLA srl. Notifica IT 017769

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Esaminate le seguenti circostanze di fatto:

- La Società Recycla srl di Maniago intende esportare in Austria rifiuti provenienti dal proprio impianto di gestione rifiuti ubicato in Comune di Maniago, via Ponte Giulio 62, ed in tal senso ha presentato i documenti per la notifica in base al Reg.to 1013/2006 in data 27 novembre 2015;
- la notifica ha il numero IT 017769;
- Con nota del 2 dicembre 2015, prot. 70771, la scrivente Autorità ha chiesto integrazioni e chiarimenti, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Reg.to CE 1013/2006, in quanto l'attribuzione del codice R3 all'attività di recupero non risultava conforme alla descrizione di quelle contemplate nella notifica, che comprende un recupero intermedio ed uno non intermedio;
- la notifica è relativa al recupero (R12) di 2.000 Mg (tonnellate) di rifiuti individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti 19.12.12 [*rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti*: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11], non presente nell'allegato VIII alla convenzione di Basilea, per i quali sono previsti n. 80 trasporti su strada;
- la notifica ha i requisiti previsti dall'art. 13 del Reg.to 1013/2006 che disciplina la “notifica generale”;
- il sito di destinazione è l'impianto intermedio **Thermo Team Alternativ- brennstoffverwertungs GmbH, Retznei, 34 – A 8461 EHRENHAUSEN**;
- dal predetto impianto i rifiuti potranno essere conferiti nell'impianto Lafarge Zementwerke GmbH, Wienerstraße 10, 2452 Mannersdorf, in Austria, ove saranno sottoposti all'operazione di recupero R1:
- i vettori/trasportatori di rifiuti indicati nel dossier di notifica sono:

1. Recycla srl – via Ponte Giulio, 62 – 33085 Maniago (PN)

2. SETTENTRIONALE TRASPORTI Spa, via Strade Nuove, 3, 31054 POSSAGNO (TV)
 3. Drogg Transport GmbH, via Schonaic, 45, 8521 Wettmannstatten (A)
 4. DROGG TRANS SLOVAKIA s.r.o., Olšovského 16 – 90101 MALACKY – Slovacchia (SK)
 5. JURČIČ & Co. d.d.o. – Poslovna cona A45 – 4208 Šenčur (SLO)
 6. Nikotrans & Begrad d.o.o., Savska Loka 23, 4000 KRANJ – (SLO)
 7. Petro Plus d.o.o., Dunajska Cesta 158 – 1000 Ljubljana (SLO)
 8. JK KRALLA SLOVAKIA s.r.o., Kozusnicka 34, 85110 Bratislava (SK)
 9. MP TRANS d.o.o., Kolenca Vas 4 – 1313 STRUGE (SLO)
- il tragitto comunicato interessa esclusivamente i territori dell'Italia e dell'Austria;
 - con nota di data 11 dicembre 2015 (prot.72359), acquisiti i chiarimenti richiesti e vista la congrua correzione dei documenti di notifica e movimento, la scrivente Autorità ha spedito la notifica secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006, all'autorità di destinazione;
 - l'autorità di destinazione Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, ha inviato in data 13 gennaio 2015 la conferma di ricezione di cui all'art.8 del Regolamento 1013/2006;

Tenuta presente e applicata la seguente normativa:

- REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008 DELLA COMMISSIONE, del 15 luglio 2008, che integra l'allegato IC de regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- Dlgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (parte IV ed articolo 196 in particolare);
- Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 24/2006, art. 18, con la quale sono state conferite alle Province le funzioni amministrative previste dall'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 settembre 1998, n. 370, "Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti"
- art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente;

- art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

considerati i seguenti documenti:

- documento elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti della Provincia, aggiornamento 24.07.2008, disponibile sul sito web della Provincia che, a partire dall'allegato II, parte 1, del Reg.to 1013/2006 espone le informazioni ed i documenti che devono essere contenuti nella notifica;
- documento "CORRESPONDENTS' GUIDELINES No 3 - Subject: Certificate for subsequent non-interim recovery or disposal according to Article 15(e) of Regulation (EC) No 1013/2006 on shipments of waste" emesso dalla "riunione dei corrispondenti", prevista all'art. 57 del Reg.to 1013/2006 che riguarda il certificato che l'impianto che effettua le operazioni non intermedie (ovvero l'impianto "finale") deve rendere all'impianto che ha effettuato le operazioni intermedie;
- Decreto Regionale n. 852/AMB del 12/05/2015 di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione di cui ai punti 5.1 e 5.3, dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, della Società RECYCLA S.R.L., sita nel Comune di Maniago (PN).
- determina dirigenziale n. 3030 del 21 dicembre 2015 con la quale è stata attribuita la titolarità della Posizione Organizzativa del Servizio Tutela del suolo e rifiuti allo scrivente Ing. Paolo Verardo;

per la seguente motivazione:

I documenti, le informazioni e le dichiarazioni che corredano la notifica dimostrano l'esistenza dei requisiti e condizioni previsti dal Regolamento CE 1013/2006, in particolare il contratto tra notificatore e impianto di destinazione (art.5) e le autorizzazioni degli impianti intermedi e non intermedi coinvolti nella spedizione.

La notifica è conforme alla normativa e non vi sono motivi per sollevare obiezioni a norma dell'art. 12 del Regolamento 1013/2006.

Si ritiene inoltre opportuno stabilire la condizione, in base all'art. 10, comma 1, lettera a) del medesimo Regolamento, di decadenza del consenso nell'ipotesi che l'impianto di trattamento dei rifiuti della Società Recycla srl, per qualsiasi motivo, risulti privo dell'autorizzazione alla gestione.

In base al Regolamento 1013/2006 le Autorità interessate dispongono di trenta giorni dalla data della conferma di ricezione della notifica per prendere una decisione sulla stessa; il termine, nella fattispecie, scade il 12 febbraio 2016;

DETERMINA

come segue la propria decisione:

1. E' concesso alla Recycla srl di Maniago il consenso alla spedizione in argomento di cui alla notifica n. **IT 017769** relativa al trasporto in **Austria**, a fini di recupero (R12-R1), presso l'impianto **Thermo Team Alternativ- brennstoffverwertungs GmbH, Retznei, 34 – A 8461**

EHRENHAUSEN di **2.000 Mg (t)** di *rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti*: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11, individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti 19.12.12, non presente nell'allegato VIII alla convenzione di Basilea, come in premessa indicato, per i quali sono previsti 80 trasporti.

2. il consenso alla spedizione è valido **dalla data odierna sino al 3 gennaio 2017**;
3. il presente consenso è valido solo a condizione che esista e sia valido l'atto di consenso dell'autorità austriaca di destinazione;
4. **è stabilita le seguenti condizioni in base all'art. 10, comma 1, del Regolamento 1013/2006**, che si fonda sull'art.12, comma 1, lettera a) del medesimo Regolamento:
 - a. il presente consenso decade se, per qualsiasi motivo, viene meno l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di trattamento rifiuti della Società Recycla srl;
5. sono stabilite le **seguenti condizioni riferite al trasporto, in base all'art. 10, comma 2, del Reg.to 1013/2006**:
 - a. le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano devono essere iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del Dlgs 152/2006;
 - b. qualsiasi incidente o danno durante il trasporto deve essere segnalato immediatamente alle competenti autorità previste dal Regolamento;
 - c. i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza, redatte nelle lingue degli Stati membri interessati, da seguire in caso di pericolo o incidenti;
 - d. per l'utilizzo di trasportatori diversi da quelli indicati in premessa ed elencati nei documenti di notifica dovrà essere ottenuto il preventivo consenso delle autorità interessate;
 - e. eventuali variazioni del percorso stabilito devono essere segnalate alle autorità competenti, almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per la spedizione;
 - f. non è permesso lo stoccaggio intermedio dei rifiuti lungo il percorso di trasporto segnalato.
6. sono stabilite le **seguenti condizioni riferite alla garanzia finanziaria, in base all'art. 10, comma 3, del Reg.to 1013/2006**:
 - a. RECYCLA srl dovrà costituire garanzia finanziaria o assicurazione equivalente al più tardi quando ha inizio la spedizione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Reg.to CE 1013/2006, secondo le disposizioni di cui al DM 370/98.
 - b. Il presente consenso si intende revocato qualora, per qualsiasi motivo, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, non dovesse essere valida.
7. sono stabiliti o richiamati i seguenti **obblighi**:
 - a. entro gli stessi termini di cui alla lettera a) del punto 6 "Condizioni riferite alla garanzia finanziaria" RECYCLA srl dovrà fornire una traduzione autenticata dell'atto di consenso dell'autorità di destinazione;
 - b. la spedizione in argomento deve essere effettuata in osservanza delle previsioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006 e in particolare dagli articoli 15 e 16;
 - c. il notificatore dovrà informare le autorità competenti interessate ed il destinatario, circa la data effettiva della spedizione, inviando tramite e-mail copia firmata del

documento di movimento compilato, almeno tre giorni lavorativi prima che la stessa abbia inizio;

- d. il certificato di cui all'art. 15 del Reg.to 1013/2006, salvo diverse disposizioni dell'autorità di destinazione, dovrà essere reso secondo il primo schema di certificato contenuto nel documento "CORRESPONDENTS' GUIDELINES No 3 - Subject: Certificate for subsequent non-interim recovery or disposal according to Article 15(e) of Regulation (EC) No 1013/2006 on shipments of waste" emesso dalla "riunione dei corrispondenti", prevista all'art. 57 del Reg.to 1013/2006
- e. Il notificatore dovrà versare alla Provincia i diritti amministrativi nella misura prevista dal Decreto Ministeriale n. 370/1998 sulla base dei quali saranno rilasciati i corrispondenti documenti di movimento a condizione che le relative spedizioni siano coperte da garanzia finanziaria nei termini di cui al punto 6, lettera a), fatto salvo l'importo di € 129,10 già versato al momento della richiesta del documento di notifica che copre le prime cinque spedizioni.

8. vengono fornite le seguenti **informazioni e avvertenze**:

- a) Lo scrivente si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di aggiornare, modificare, sospendere o revocare il presente "consenso" in qualsiasi momento.
- b) Qualora non espressamente indicate, s'intendono riportate nel presente documento tutte le prescrizioni imposte in materia di gestione dei rifiuti dalla vigente normativa.
- c) Il presente provvedimento viene inviato a:
 - Notificatore
 - Autorità di destinazione
 - Impianto di destinazione
 - Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia – Dipartimento di Pordenone, cui va allegata copia completa del dossier di notifica e della traduzione dell'atto di consenso dell'autorità di destinazione.
- d) Il presente provvedimento, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 21 del Reg.to 1013/2006 sull'accesso del pubblico alle notifiche ed in conformità all'articolo 40 del D.Lgs 33/2013 sulla pubblicazione e l'accesso alle informazioni ambientali, viene pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web della Provincia di Pordenone, sotto-sezione "Informazioni ambientali";
- e) Il destinatario del presente provvedimento può ricorrere nei modi di legge contro di esso, alternativamente al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento dello stesso.

9. Si dà atto che la presente determinazione è assunta nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica..

Pordenone, li 25/01/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Paolo Verardo

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO VERARDO

CODICE FISCALE: VRRPLA68C11H657X

DATA FIRMA: 25/01/2016 12:13:41

IMPRONTA: 6C94A25C4CCA60F0EE920692280BA325282A99CBA18D0B361EF9D7C3FD0E6D2F
282A99CBA18D0B361EF9D7C3FD0E6D2F6345F7C85F844B96150E34C85B76265C
6345F7C85F844B96150E34C85B76265C73B36007CAE994B5ECA25442ABE3BED4
73B36007CAE994B5ECA25442ABE3BED40462FE998DBDD4DB8BDF66ECFC79D3AA